



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Via Giuseppe Garibaldi, 109/111 – Tel. 0924/933255

www.comune.campobellodimazara.tp.it

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2025,
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale di deliberazione n. 13 del 1 ottobre 2025

OGGETTO: Approvazione delle linee guida sulla gestione separata dei fondi vincolati.

L'anno 2025 addì 01 del mese di ottobre dalle ore 12.25 e seguenti, presso la sede municipale del Comune di Campobello di Mazara, si è riunita in presenza e a distanza la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 14 marzo 2025, notificato in data 21 marzo 2025, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 267/2000, con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
dott. Giuseppe Claudio Renda	Presidente	X	
dott. Fabio, Martino Battista	Componente	X (collegato da remoto)	
dott. Lucio Guarino	Componente	X	

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune di Campobello di Mazara, dott.ssa Kathya Ziletti nella qualità di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 06/12/2024, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Campobello di Mazara;
- con D.P.R. del 14 marzo 2025, è stata decretata la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune;
- in data 21/03/25, il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato al Comune, per il tramite della Prefettura di Trapani, giusta nota prot. n. 7377 del 22/03/2025;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., in data 26 marzo 2025, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Campobello di Mazara, provvedendo ad eleggere, ai sensi dell'art. 252, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., il Presidente;
- con deliberazione n. 2 del 1° aprile 2025 di questo Organo straordinario di liquidazione, è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell' Ente;
- con deliberazione n. 5 del 21 maggio 2025 di questo Organo straordinario di liquidazione, si è proceduto alla proroga di giorni trenta, decorrenti dalla data di scadenza dei termini di cui all'avviso già pubblicato, e quindi sino al 30 giugno 2025, i termini di presentazione delle istanze da parte di chiunque ritenga di averne diritto ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva;
- con deliberazione n. 10 del 25 luglio 2025 di questo Organo straordinario di liquidazione, per le motivazioni in essa riportate, è stata avanzata richiesta alla Giunta Comunale di adesione alla procedura semplificata di liquidazione, prevista e disciplinata dall'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 146 del 20 agosto 2025, il Comune di Campobello di Mazara ha aderito alla proposta relativa alla procedura semplificata di liquidazione assumendo altresì gli impegni di cui al comma 1 dell'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visti:

- l'articolo 252, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. il quale prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a *“fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”*;
- l'articolo 5, comma 1-bis del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, introdotto dall'art. 120, comma 3, lettera e) del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 44, comma 1, del d.lgs. 11 giugno 1996, n.336, in base al quale non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata e ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, la quale ha disposto con l'art. 1, comma 457 che *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione"*;
- il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 457 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta modificava l'art. 2-bis del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, con il quale il legislatore ha poi conseguentemente disposto con l'art. 36, comma 2 che *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione"*;
- l'art. 1, comma 789 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale il legislatore nazionale è infine intervenuto apportando ulteriori modifiche al testo normativo del comma 10 dell'art. 255 del Testo Unico degli enti locali;
- il vigente testo dell'art. 255 comma 10 del D.lgs. 267/2000 così come novellato dagli interventi normativi succedutisi nel tempo, da ultimo con l'art. 1, comma 789 della legge 29 dicembre 2022, n.

197, per il quale: *“Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui ((all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206”.*

Preso atto:

- della Deliberazione n. 212/2025/PAR adottata dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, in data 30 luglio 2025 e depositata in Segreteria il 5 agosto 2025 in tema di individuazione dell'organo competente all'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni in dissesto finanziario, dopo l'ultimo intervento normativo sopra citato di modifica al testo dell'art. 255 comma 10 del D.lgs. 267/2000;

Rilevato che:

- la Corte dei conti nella citata deliberazione evidenzia che il rapporto tra l'art. 255, comma 10, del D.lgs. 267/2000 e l'art. 2-bis del D.L. n. 113/2016 continua a configurarsi come un rapporto di regola ed eccezione, con la seconda disposizione che prevale come deroga, confermando pertanto la persistenza della competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione in ordine all'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;

Richiamata, quindi:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, laddove chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *"le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse"*;
- che la medesima Circolare ministeriale n. 21/1993, nel chiarire che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'Organo straordinario di liquidazione che, ove ritenga opportuno, può procedere al pagamento anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge;

Ritenuto che:

- i criteri individuati nella citata Circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993 devono ritenersi ancora validi e pertinenti, in quanto l'atto è stato emanato in attuazione della previgente normativa, che, analogamente a quella attualmente in vigore a seguito della novella del 2016, affidava all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;

Richiamato:

- il parere reso alla Commissione straordinaria di liquidazione di Caserta dalla Direzione centrale della finanza locale, organo del Ministero dell'Interno (nota prot. n. 91410 del 24 luglio 2017), con il quale tale Direzione ha sostanzialmente fatto propri tali criteri, precisando che l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, affidati all'organo straordinario di liquidazione, *“è gestita separatamente, nell'ambito dello gestione straordinaria di liquidazione, restando ferma la facoltà*

dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori"; con tale parere viene, altresì, precisato che l'amministrazione dei residui relativi alle gestioni vincolate "verrà gestita separatamente (...) al fine precipuo di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse senza commistioni con la contemporanea gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse non vincolate";

- l'atto di orientamento ex art. 154, co. 2, TUEL dell'Osservatorio della Finanza Locale del Ministero dell'Interno del 26 ottobre 2018, “...i creditori delle gestioni vincolate, a differenza dei comuni creditori, debbano beneficiare della certezza di risorse (ed anche della impignorabilità delle somme, ove previsto) sottese all'entrata vincolata, ma solo di tale beneficio e sempre nei limiti in cui tale vincolo di destinazione e di copertura della spesa sia stato impresso, contabilizzato e reso conoscibile agli stessi ed ai terzi; senza, tuttavia, attribuire loro una sorta di prelazione illimitata sul patrimonio dell'ente, tanto meno sul nuovo bilancio. Pertanto, per la parte eventualmente eccedente il vincolo o nei casi in cui lo stesso non si applichi, tali soggetti devono concorrere con la generalità dei creditori per soddisfarsi sui beni dell'amministrazione debitrice (massa passiva)”;

Visti:

- l'articolo 4, comma 8, del D.P.R. 24.08.1993 n.378 e ss.mm.ii., il quale prevede tra l'altro che il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione;
- l'articolo 253 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., in base al quale l'Organo straordinario di liquidazione per l'esercizio delle funzioni normativamente previste può tra l'altro utilizzare il personale dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.

Ritenuto:

- al fine di assicurare uniformità di azione all'interno dell'Ente approvare apposite linee guida concernenti l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata e la trattazione delle correlate istanze di pagamento a valere sugli stessi, ricadenti nella competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione del Comune di Campobello di Mazara, cui dovranno attenersi gli Uffici comunali nell'espletamento delle attività strumentali a tal fine;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii nonché le disposizioni richiamate nel presente provvedimento
- il D.P.R. 24.08.1993 n.378 e ss.mm.ii;

per quanto in premessa riportato e ad unanimità di voti espressi in forma palese dai presenti,

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante del dispositivo di cui al presente provvedimento;
2. di approvare le seguenti linee guida concernenti l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata e la trattazione delle correlate istanze di pagamento a valere sugli stessi,

ricadenti nella competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione del Comune di Campobello di Mazara, cui dovranno attenersi gli Uffici comunali nell'espletamento delle attività strumentali a tal fine.

a) Gestione Separata: l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata deve essere gestita separatamente rispetto ai residui delle gestioni non vincolate, al fine precipuo di garantire il mantenimento del persistente vincolo di destinazione delle medesime risorse; tale vincolo di destinazione e di copertura della spesa deve essere stato impresso, contabilizzato e reso conoscibile;

b) i titolari di crediti relativi a fondi a gestione vincolata dovranno in ogni caso fare istanza di pagamento, seguendo le procedure definite nella deliberazione OSL n. 2 dell'1 aprile 2025;

c) l'Organo straordinario di liquidazione si avvarrà della collaborazione degli Uffici comunali per verificare le istanze suddette, gli atti giustificativi della spesa e procedere alla relativa liquidazione, preliminare all'emissione dell'ordinativo di pagamento.

A tal fine i responsabili di settore competenti istruiranno tali istanze di pagamento secondo la medesima procedura richiesta per le istanze ordinarie, utilizzando ai fini delle certificazioni la scheda tecnica allegato A) di cui alla deliberazione OSL n. 7 del 20 giugno 2025, avendo cura di precisare che trattasi di crediti relativi a fondi a gestione vincolata, con specificazione dell'esistenza del vincolo, dei relativi estremi di bilancio, dell'atto da cui deriva e della corrispondente situazione di cassa da apposita determina di liquidazione e di un dettagliato resoconto; ed inoltre:

- per le istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa già assunto, riguardante somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili sull'apposito conto del Tesoriere, l'Organo Straordinario di Liquidazione, previa verifica della documentazione giustificativa della spesa, potrà autorizzare l'emissione del relativo ordinativo di pagamento;
- per le istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa già assunto, riguardante somme a destinazione vincolata non incassate dall'Ente cui corrispondono residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi, l'Organo Straordinario di Liquidazione, previa verifica del titolo, autorizzerà i competenti uffici comunali a procedere alla rendicontazione e riscossione del credito, sì da poter successivamente emettere il corrispondente ordinativo di pagamento;
- per le istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa cui corrispondano somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata, l'Organo straordinario di liquidazione, potrà autorizzare la spesa, previa verifica dei presupposti giuridici e nei limiti delle risorse effettivamente accertate ed acquisite.

d) L'Organo straordinario di liquidazione ha la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie relative a tali fondi vincolati, sentiti i creditori, quando ciò sia possibile e non riguardi contributi non negoziabili.

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378.

4. Di disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio di supporto della OSL, per la notifica:

- al Sig. Sindaco;
- al Segretario Generale;
- ai Responsabili di Settore.

5. Di disporre che la stessa sia pubblicata sull'albo Pretorio *on line* del Comune di Campobello di Mazara, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata all'attività della presente Commissione Straordinaria e nella specifica sottosezione dedicata della sezione Amministrazione trasparente sempre del sito istituzionale dell'Ente.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Vice Segretario Generale

Il Presidente Dott. Giuseppe Claudio Renda _____

Dott.ssa Kathya Ziletti

Componente Dott. Lucio Guarino _____

Componente Dott. Fabio Martino Battista _____